



SENT. N° 7700/05
REP. N° 6346/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE
TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. Carmen D'AMBROSIO
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, nella causa civile di I Grado
iscritta al N. 65883/2003 R.G. promossa da:

COND. [REDACTED] elettivamente domiciliato in Via
[REDACTED] - [REDACTED] presso e nello studio dell'avv.
[REDACTED] che lo rappresenta e difende;

ATTORE

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

[REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

in punto a:

"130099 - altri rapporti condominiali"



TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSА DI RIASSUNZIONE EX ART. 125 ATT. C.P.C.

Il [redacted] in persona dell'Amministratore [redacted]
[redacted] con studio a [redacted] ed ivi effettivamente domiciliato in via [redacted] presso lo
studio dell'Avv. [redacted] che lo rappresenta e difende, in uno all'Avv. [redacted]
giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;

Socio ATA

144

URGENTE

ORIGINAL

PREMESSO CHE

1. Il Condominio attore ha richiesto la notifica dell'atto di citazione del seguente letterale tenore:

"TRIBUNALE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

Il [redacted] in persona dell'Amministratore [redacted]
[redacted] con studio a [redacted] ed ivi effettivamente domiciliato in via [redacted] presso lo
studio dell' [redacted] che lo rappresenta e difende, in uno al [redacted]
giusta procura speciale a margine dell'atto presente;

PREMESSO CHE

1. I convenuti [redacted] e [redacted] sono rispettivamente proprietario e occupante l'unità immobiliare sita nello stabile di [redacted] al piano terreno, distinta al N.C.E.U. con il foglio 315, part. 119, sub. 16 (già sub. 2);
2. Il [redacted] come risulta dalle denunce scritte e dalle fotografie allegate, ha illegittimamente e stabilmente occupato, con proprie masserizie, il ballatoio comune antistante l'immobile suadetto ove fa anche stazionare animali domestici, adibendo di fatto tale parte comune a pertinenza annessa all'unità immobiliare da esso occupata, con grave nocimento del decoro e della quiete condominiali, nonché alterazione della destinazione della parte comune.

PROCURA SPECIALE

Conferisco speciale pro
all' [redacted] per
rappresentino ed assistano
giudizio di cui al presente
in ogni sua fase e grado, a
d'appello, d'esecuzione
d'opposizione a questa, con
potere di legge, compresi a
di conciliare la lite e
rinunciare agli atti e con
facoltà di farsi sostituire da
procuratori.

Eleggo domicilio presso i:
[redacted]

L'Amministratore
[redacted]

E' autentico

F.to [redacted]

F.to [redacted]

e domiciliato.

CITA

il Sig. [REDACTED] residente a [REDACTED] e il Sig. [REDACTED]
 [REDACTED] residente a [REDACTED] a comparire avanti il
 Tribunale di Milano, sezione e Giudice designandi, all'udienza del 13 gennaio 2004 ore 9,00
e seguenti, con l'invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata ai
 sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i
 suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in
 sua legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

che il Tribunale, *contrariis reiectis*, previa ogni opportuna declaratoria del caso in rito e in
 merito, voglia così

GIUDICARE

I°- NEL MERITO:

1. accertarsi e dichiararsi illegittima, da parte dei convenuti, l'occupazione del ballatoio
 comune, come descritta in premessa nonché illegittimi i comportamenti di cui alla
 narrativa e per i motivi ivi indicati;
2. per l'effetto, condannarsi i convenuti stessi, in via solidale tra loro, a provvedere alla
 immediata rimozione di ogni e qualsiasi oggetto e/o masserizia e/o animale dal ballatoio
 comune, a loro esclusive cura e spese, nonché alla cessazione dei comportamenti contrari
 al Regolamento condominiale, descritti in narrativa.
3. Fatto salvo il risarcimento del danno in favore del condominio, che si riserva di
 richiedere in separata sede.
4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

II°- IN ISTRUTTORIA:

[REDACTED]

TRIBUNALE
GIUDICE DI PACE DI MILANO

SEZ. XIII - G.I. dott.ssa D'AMBROSIO - R.G. 65883/03

COPIA
UFFICIO

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per il [REDACTED] - [REDACTED] in persona
dell'Amministratore *pro tempore* [REDACTED] con gli avv.ti [REDACTED]

- attore -

CONTRO

- convenuti contumaci -

*** **

che il Giudice di Pace, *contrariis relectis*, previa ogni opportuna declaratoria del caso in rito e in merito, voglia così

GIUDICARE

I° - NEL MERITO:

1. accertarsi e dichiararsi illegittima, da parte dei convenuti, l'occupazione del ballatoio comune, come descritta nell'atto di citazione, nonché illegittimi i comportamenti di cui alla narrativa descritti nel medesimo atto e per i motivi ivi indicati.
2. Per l'effetto, condannarsi i convenuti stessi, in via solidale tra loro, a provvedere alla immediata rimozione di ogni e qualsiasi oggetto e/o masserizia e/o animale dal ballatoio comune, a loro esclusive cura e spese,

g



R

nonché alla cessazione dei comportamenti contrari al Regolamento condominiali, descritti nell'atto di citazione.

3. Fatto salvo il risarcimento del danno in favore del condominio, che si riserva di richiedere in separata sede.

4. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Milano, 12 aprile 2005

Avv. 



Avv. 



CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: v. foglio allegato

Svolgimento del processo e motivi delle decisione

Le domande attrici sono fondate e vanno, pertanto, accolte.

Risulta, infatti, provato dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza assunta che il [REDACTED] occupa con proprie masserizie (materassi, mobili) il ballatoio condominiale antistante l'appartamento da lui abitato e di proprietà di [REDACTED] sito in [REDACTED] via [REDACTED] piano terreno, adibendolo di fatto a dependance dell'appartamento stesso e facendovi stazionare anche animali;

d'altra parte i convenuti, contumaci, non si sono neppure presentati a rendere l'interrogatorio formale, con ciò avvallando i comportamenti a loro attribuiti.

Tale utilizzo del ballatoio condominiale configura una illegittima occupazione in quanto altera la destinazione del bene comune e lede il diritto degli altri condomini al pari uso dello stesso.

Pertanto il [REDACTED], quale occupante e autore materiale dei

41



comportamenti illegittimi, e il [redacted] quale proprietario dell'appartamento sopra indicato e condomino, vanno condannati a rimuovere dal ballatoio qualsiasi masserizia, oggetto e animale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa

Dichiara

Illegittima l'occupazione del ballatoio comune antistante l'appartamento sito al piano terreno di via [redacted] in [redacted] di proprietà di [redacted] *da parte del conduttore*

Condanna

[redacted] e [redacted] a rimuovere ogni masserizia, oggetto e animale dal ballatoio di cui sopra

Condanna

I convenuti a rifondere all'attore le spese di giudizio che liquida nella somma di € [redacted] oltre oneri di legge



Così deciso in data 30 /6 /2005

il Giudice Dott. Carmen D'AMBROSIO

TRIBUNALE DI MILANO

DEPOSITATO OGGI

30 GIU. 2005

IN CANCELLERIA

Il Funzionario di Cancelleria
DOLISA ANGELA MARIA

Ente: Tribunale di Milano

Data: 30/06/2005

Numero: 7700

Intestazioni: Parti comuni condominiali

Contenuto: condominio; parti comuni condominiali; ballatoio; occupazione con masserizie e animali; illegittimità; obbligo di ripristino; sussistenza